

BANCA D'ITALIA

**Quaderni di ricerca giuridica**

della Consulenza Legale della Banca d'Italia

**Moneta**

di Francesco Carbonetti



N. 2 - Dicembre 1985





**BANCA D'ITALIA**

**Quaderni di ricerca giuridica**

**della Consulenza Legale della Banca d'Italia**

**Moneta**

**di Francesco Carbonetti**

**N. 2 - Dicembre 1985**

*All'analisi economica e tecnica, sulla quale si basa l'azione che la Banca d'Italia svolge quale banca centrale ed organo di vigilanza, si accompagna, con crescente impegno, quella giuridica dei fenomeni creditizi e monetari e, più in generale, dei profili istituzionali dell'attività economica.*

*All'interno dell'Istituto è attribuito alla Consulenza Legale, accanto alle funzioni contenziosa e consultiva, il compito di svolgere indagini e ricerche in materia giuridico-bancaria.*

*I «Quaderni di ricerca giuridica» intendono essere, nell'ambito della Banca d'Italia e del sistema bancario, strumento di diffusione di lavori prevalentemente prodotti da appartenenti alla Consulenza Legale ed originati da ricerche di specifico interesse per l'Istituto.*

COMITATO DI COORDINAMENTO: *GIORGIO SANGIORGIO, PIETRO DE VECCHIS, FRANCESCO CARBONETTI, FRANCESCO CAPRIGLIONE, VINCENZO MEZZACAPO*

I «Quaderni» riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non intendono, quindi, rappresentare posizioni ufficiali della Banca d'Italia.





## INDICE

1. Danaro e moneta nel diritto privato .....	9
2. La concezione funzionale della moneta .....	10
3. La moneta come unità legale di misura dei valori economici .....	11
4. La moneta come mezzo di pagamento .....	14
5. Tipologia della moneta come mezzo di pagamento:	
a) la moneta legale e l'organizzazione del sistema monetario italiano ..	15
6. b) la moneta bancaria .....	18
7. c) la moneta estera .....	22
8. I debiti pecuniari e il principio nominalistico .....	23
9. Moneta, società, Stato .....	26
10. Riferimenti bibliografici .....	28





## 1. Danaro e moneta nel diritto privato

Prima che al mondo del diritto, la moneta appartiene a quello della realtà: è un fenomeno sociale cui la legge si limita a fare riferimento, senza tentarne una ridefinizione.

In numerosissime norme del codice e delle altre leggi civili il danaro è indicato espressamente come elemento della fattispecie; ma esso è elemento implicito anche di alcuni concetti giuridici di grande rilievo: così quello di *prezzo*, che è appunto il corrispettivo in danaro, e quello di *valore*, che è sempre il valore pecuniario; così ancora quelli di *interesse*, di *conguaglio*, di *liquidazione*, di *bilancio* e così via. L'importanza del danaro nel diritto privato è, naturalmente, il riflesso della sua centralità nell'economia, specie nell'economia capitalistica.

Quando il riferimento normativo è esplicito, la locuzione normalmente usata è *somma di danaro* o anche, e indifferentemente, *somma* e *danaro* (per fare solo qualcuno dei tanti possibili esempi: artt. 1182, 1224, 1282, 1834, 2004; artt. 745, 1852, l. l. ass., l. l. camb.; artt. 751, 1209, 2342); ma nell'unico complesso organico di norme che il codice dedica al fenomeno — la disciplina delle *obbligazioni pecuniarie*, e cioè dei debiti di somma di danaro (artt. 1277-1284) — ricorre il termine *moneta*. Nel linguaggio del codice, la moneta è il danaro riguardato nelle sue concrete funzioni di determinazione della prestazione dovuta (“se la somma dovuta è determinata in una moneta ...”: art. 1278) e di mezzo di adempimento dell'obbligazione (“i debiti pecuniari si estinguono con moneta ...”: art. 1277).

A differenza del termine *danaro*, quello *moneta* tollera ed anzi richiede specificazioni: la moneta può avere o non avere *corso legale* (artt. 1277, 1278, 1279, 1280); può avere o non avere *valore intrinseco* (art. 1280), ma ha sempre un *valore nominale* (art. 1277); può essere *nazionale* o *estera* (art. 47 l. camb., art. 39 l. ass.); vi sono diverse *specie* di moneta (art. 1280). Sulle due accennate funzioni e sul significato di queste formule torneremo più avanti.

Il codice civile non ci offre ulteriori informazioni: esso non soltanto evita, come abbiamo già detto, una definizione della nozione di danaro, ma neanche indica quali siano le monete. Quest'ultima è materia, piuttosto, delle leggi speciali, le quali regolano i modi di creazione e le caratteristiche delle varie specie monetarie. Tuttavia, il complesso delle monete individuato dalle leggi speciali non esaurisce il *genus*, ma solo una categoria, per quanto importante, di esso: la *moneta legale*, e cioè quella creata dallo Stato o per concessione dello Stato in conformità delle procedure delineate dalla legge italiana. Che accanto alla moneta legale esistano altri beni qualificabili come moneta è dimostrato, oltre che dalla storia e dall'esperienza attuale, dalle stesse norme del codice (artt. 1278 e 1279) che disciplinano, nell'ambito delle obbligazioni pecuniarie, il debito espresso e pagabile in “monete non aventi corso legale” (il concetto di moneta a corso legale, su cui v. *infra* § 5, coincide, al momento dell'emanazione del co-

dice e ancor oggi, con quello di moneta legale). Neppure dalle leggi speciali è, dunque, possibile dedurre in via di sintesi una nozione generale di moneta.

## 2. La concezione funzionale della moneta

Il compito di definire il concetto spetta dunque all'interprete. Occorre, in questo tentativo, partire dall'analisi compiuta nel settore pregiuridico in cui esso nasce e viene elaborato; il risultato cui così si perviene dovrà essere posto a confronto con i dati normativi, allo scopo di operare, eventualmente, quegli aggiustamenti che questi ultimi impongano.

Nella dottrina economica la moneta è definita non per ciò che è, ma per ciò cui serve: il concetto è espresso, concordemente, in termini di funzione. Anche sulla individuazione delle funzioni cui un bene deve adempiere perché possa essere qualificato come moneta vi è un consenso sufficientemente ampio: esse sono essenzialmente quella di *misura dei valori economici* e quella di *mezzo di scambio*.

Sotto il primo profilo, la moneta è ciò che consente di comparare il valore di tutti i beni e servizi offerti sul mercato; sotto il secondo, la moneta è il bene che consente di superare il primo e rudimentale atto economico, la permuta, scindendo lo scambio diretto in due operazioni distinte, ambedue regolate con un bene intermediario di generale accettazione.

Come è chiaro, il concetto funzionale di moneta è inscindibile da quello di mercato, e cioè di una pluralità di operatori che offrono e domandano una pluralità di beni e servizi. E' appunto la generale accettazione da parte del mercato, non il suo eventuale valore intrinseco o valore d'uso, che attribuisce a un bene la natura di moneta.

Le due funzioni fondamentali ora indicate sono tra loro concettualmente autonome; da ciò discende la possibilità di *monete parziali*, intese come tali quelle che adempiono ad una sola delle due. Sia la storia che la realtà attuale ci offrono esempi di *unità di conto*, e cioè di monete solo nella prima delle due accezioni.

All'una o all'altra delle due funzioni possono essere invece ricondotte, in un rapporto di derivazione, tutte le altre che la dottrina economica ha individuato. In particolare, si connette alla funzione di misura dei valori quella di *termine di riferimento dei pagamenti differiti* (*standard of deferred payments*); si connette alla funzione di mezzo di scambio quella — che ha assunto speciale rilievo nella più recente teoria economica — di *riserva di valore*. Ambedue queste funzioni derivate, in quanto introducono un elemento temporale nell'esplicazione delle due funzioni originarie, comportano un ulteriore requisito della moneta, quello di una sua sufficiente *stabilità* nel tempo.

La stabilità è un connotato non dell'essere, ma del dover essere della moneta. Una moneta instabile disincentiva sia le dilazioni di pagamento sia il risparmio e, quando l'instabilità diviene estrema, finisce per essere rifiutata dal mercato; la drammatica inflazione tedesca del primo dopoguerra costituisce l'e-

sempio più noto di una siffatta situazione. I problemi giuridici della moneta sono, come vedremo, in larga misura collegati alle reazioni dell'autonomia privata di fronte ai fenomeni di instabilità monetaria.

### 3. La moneta come unità legale di misura dei valori economici

Nella sua funzione di misura dei valori economici, la moneta viene in considerazione come *unità monetaria*, in qualche modo analoga alle unità di misura del mondo fisico (una traccia di tale idea si rinviene nella Costituzione della Repubblica Federale di Germania che, all'art. 73 n. 4, disciplina congiuntamente la materia monetaria e quella dei pesi e delle misure). Peraltro, questo accostamento ha una giustificazione soltanto storica; in effetti, molte unità monetarie derivano la loro denominazione da quella di pesi (così la lira dalla *libra*), in quanto originariamente indicavano una certa quantità di metallo prezioso.

Senza voler semplificare una vicenda in realtà assai complessa, può dirsi che la storia della moneta è quella di un processo, sia pure non lineare, di distacco dell'unità monetaria dal suo sostrato fisico. Già fin da epoca remota la tecnica della *coniazione*, e cioè l'impressione sul pezzo monetario di un'impronta da parte di un'autorità pubblica, fece sì che i pezzi conati venissero dati e ricevuti per il valore impresso e non in base a pesatura. Ciò rese possibile un importantissimo sviluppo: l'autonomia del valore nominale della moneta (*valor impositus*) dal valore della quantità di metallo in essa contenuta (*valor intrinsecus*). Certo, il monopolio della coniazione come diritto di regalia consentiva al sovrano di alterare la moneta per finalità fiscali, diminuendo la quantità di metallo contenuta nei pezzi pur mantenendo la stessa denominazione; e a questa pratica reagì la dottrina giuridica medioevale, ritornando alla identificazione della moneta col metallo, del suo valore con il *valor intrinsecus*.

Tuttavia, proprio in epoca medioevale un passo importantissimo verso la dissociazione della moneta dal metallo fu costituito dalla introduzione della *moneta imaginaria*, e cioè di un'unità monetaria astratta, adoperata come moneta di conto, legata da un certo rapporto quantitativo, determinato dal sovrano, con le svariate monete effettivamente coniate e adoperate nei pagamenti. Questa innovazione fornì al sovrano una tecnica ben più sofisticata ed efficace di quella delle alterazioni per modificare a proprio vantaggio il valore liberatorio delle monete: gli era infatti sufficiente innalzare il rapporto fra la moneta coniata e la *moneta imaginaria* per poter pagare i suoi debiti, espressi in *moneta imaginaria*, con una quantità inferiore di monete coniate (l'utilizzo a scopi fiscali della sovranità monetaria è, come vedremo, questione tutt'altro che confinata in una storia remota).

Il liberalismo economico del secolo XIX portò al superamento della *moneta imaginaria* e all'instaurazione di un *sistema aureo* nel quale la legge fissava direttamente il contenuto metallico sia dell'unità monetaria legale, e cioè la sua *parità aurea*, sia dei pezzi conati. Malgrado la dottrina economica e giuridica abbiano fatto e continuino a fare riferimento al sistema aureo come a un modello ideale di organizzazione monetaria, esso ebbe in effetti una vita relati-

vamente breve e travagliata. Scomparso nella sua forma classica con la prima guerra mondiale, riemerge a cavallo fra le due guerre nella forma del *gold exchange standard*, in cui la funzione dell'oro è limitata ai pagamenti internazionali. Nel secondo dopoguerra, gli Accordi di Bretton Woods ripristinano una sorta di *gold exchange standard*, fondato su cambi fissi tra il dollaro e le altre valute e sulla convertibilità aurea del dollaro. L'inconvertibilità del dollaro, dichiarata da Nixon il 15 agosto 1971, pone di fatto fine al sistema, anche se formalmente la demonetizzazione dell'oro viene sancita solo con gli emendamenti allo statuto del Fondo Monetario Internazionale entrati in vigore il 1° aprile 1978, con i quali è stato espressamente escluso che le monete possano avere una parità aurea (cfr. l'art. IV, sez. 2, lett. b nonché l'allegato C).

In Italia, la lira è introdotta come unità monetaria dalla legge 3 settembre 1862 n. 788 sulla "unificazione del sistema monetario in tutto il Regno", la quale ne fissò il contenuto aureo. Questa parità verrà mantenuta per 65 anni; ma il lungo periodo di formale stabilità sarà in effetti caratterizzato da complesse vicende relative alla convertibilità interna, cui faremo cenno nel paragrafo dedicato al biglietto di banca (§ 5). Con il R.D.L. 21 dicembre 1927 n. 2325, nel quadro della politica di stabilizzazione della lira, la parità aurea venne ridotta; con il R.D.L. 5 ottobre 1936 n. 745 fu operata una nuova svalutazione. Nel secondo dopoguerra, a seguito dell'adesione dell'Italia agli Accordi di Bretton Woods (legge 23 marzo 1947 n. 132), venne dichiarata una parità con il dollaro che consentiva di determinare indirettamente una parità aurea della lira, tenuto conto del rapporto ufficiale di conversione dollaro-oro; a questo valore la Banca d'Italia era autorizzata a computare le proprie riserve auree (D.L. 28 gennaio 1960 n. 14). Il crollo del sistema di Bretton Woods ha fatto venir meno anche questo meccanismo di riferimento; l'oro ha ormai soltanto un prezzo di mercato, oscillante quotidianamente in relazione alla domanda e all'offerta, sulla base del quale viene periodicamente adeguato il valore di bilancio delle riserve auree (D.L. 30 dicembre 1976 n. 867).

Era corretto, come faceva la scuola metallista, fondare sulla parità aurea l'individuazione dell'unità monetaria e così definirla come quella quantità d'oro cui essa era legalmente equivalente? La risposta a tale quesito, che peraltro ha cessato di essere attuale, dev'essere negativa. La parità aurea era soggetta a modificazioni legali: *svalutazione* e *rivalutazione* sono concetti giuridico-formali che presuppongono l'esistenza di una parità ufficiale della moneta; quando la parità era aurea, la svalutazione e la rivalutazione consistevano appunto nella legale riduzione o aumento dell'equivalenza aurea dell'unità monetaria. Se fosse stata coerente, la dottrina metallista avrebbe dovuto concludere che ogni variazione della parità aurea comportasse una corrispondente variazione dell'unità monetaria. Ma questa conclusione avrebbe contraddetto la regola fondamentale di ogni ordinamento monetario, che è quella della permanente identità a se stessa dell'unità monetaria, fino a che essa non venga sostituita da un'unità formalmente diversa; ciò che avviene di solito per effetto di modificazioni territoriali (ad es. creazione di un nuovo Stato, annessioni territoriali etc.) o politiche (è il caso della Russia dopo la rivoluzione bolscevica) o per il completo collasso di un sistema monetario (come in Germania a seguito della grande inflazione del 1922-23). La mera alterazione del contenuto aureo non influisce invece sull'identità dell'unità monetaria: la lira di oggi è formalmente la stessa del 1862, malgrado le ripetute svalutazioni intercorse e, da ultimo, l'abbandono di ogni parità aurea.

E' questo il *nominalismo dell'unità monetaria* (per il rapporto fra questo concetto e il principio nominalistico v. *infra*, § 8), talvolta icasticamente espresso con l'equazione lira=lira, dollaro=dollaro etc., che rappresenta per così dire la norma primaria di ogni ordinamento monetario. Esso non ha nulla a che vedere con una presunzione, del resto completamente ingiustificata, di costanza del valore della moneta; indica piuttosto che il riferimento al valore della moneta, intrinseco o in termini di potere di acquisto, è irrilevante, ed anzi fuorviante, ai fini della definizione di essa.

Ad ogni modo, lo scioglimento di ogni residuo rapporto, anche formale, fra la moneta e l'oro consente di cogliere, al di là di ogni velo, l'assoluta astrattezza del concetto di moneta quale unità legale di misura dei valori economici. La nozione appare ed è indefinibile. Come scrive Nussbaum, "l'esistenza di una unità monetaria è un fenomeno di psicologia sociale ... che non può essere scomposto analiticamente in elementi logici più semplici ..."; il concetto di unità monetaria (quello di dollaro, sterlina, lira, etc.) "è così poco suscettibile di definizione come, ad esempio, il concetto di 'blu'".

L'unità monetaria è dunque soltanto un nome, il nome di una unità di misura dei valori economici che, in un certo momento, viene inteso nel medesimo senso da una certa comunità. Aveva dunque ragione il non altrimenti noto contabile londinese, certo Thomas Smith, che si attirò il sarcasmo metallista di Peel per avere affermato nel 1819 di fronte al "Bullion Committee" che "è difficile spiegare cos'è la sterlina, ma è qualcosa che ogni gentiluomo inglese conosce".

Come abbiamo già accennato, ogni unità monetaria individua un ordinamento monetario nello spazio e nel tempo: così, ad es., la lira italiana individua l'ordinamento monetario italiano, nella sua variabile estensione territoriale, dall'unificazione ad oggi. La successione di una moneta a un'altra consente di definire l'unità monetaria, oltre che in termini psicologici, anche in termini storici, sulla base del tasso di conversione, fissato dalla legge, fra la nuova moneta e quella precedente: è questa la teoria del *legame ricorrente* (*recurrenter Anschluss*) formulata da Knapp. Peraltro, la definizione in termini storici si arresta quando, risalendo la sequenza, si arriva a una moneta priva di un rapporto formale di conversione con una precedente; ed è inutilizzabile quando, come nel caso della sterlina, la storia della moneta è continua fin dalle origini della nazione.

Ciò che si è fin qui detto consente di precisare meglio il concetto di *somma di danaro* e il suo rapporto con quello di *moneta*, cui si è già accennato nel § 1. Somma di danaro è certamente una *quantità* (cfr. infatti l'art. 1813 concernente il mutuo, laddove, dovendosi scegliere una locuzione adatta sia al danaro sia ad altre cose fungibili, si parla di "una determinata quantità di danaro"), ma una quantità misurabile solo con riferimento ad una speciale unità legale di misura, l'unità monetaria; una quantità consistente in un multiplo (o anche una parità o una frazione) dell'unità monetaria. Per la individuazione di una somma di danaro sono dunque necessari e sufficienti due elementi: un numero e un'unità monetaria. Nella disciplina delle obbligazioni pecuniarie — l'abbiamo solo accennato al § 1 — questa funzione determinativa della moneta come unità monetaria è esplicita nella norma (artt. 1277, 2° comma e 1278): la prima caratteristica, strutturale, dell'obbligazione pecuniaria è quella di essere "determinata in una moneta", laddove "moneta" significa unità monetaria, moneta nella sua

prima funzione. La seconda caratteristica dell'obbligazione pecuniaria, concernente il modo dell'adempimento, riguarda invece la moneta nella sua seconda funzione, che ora esamineremo.

#### 4. La moneta come mezzo di pagamento

Nella seconda funzione, quella di mezzo comune di scambio, viene in risalto il carattere tipicamente strumentale della moneta: mentre tutti i beni sono oggetto di scambio, solo la moneta ne è strumento. Sotto questo profilo, la moneta si contrappone a tutti gli altri beni, che, in quanto appunto non monetari, vengono chiamati *beni in natura* (cfr. ad es. art. 767; ma a volte si distingue tra beni in natura e crediti: art. 2342). La terminologia pone bene in luce il carattere "non naturale" bensì artificiale della moneta, il suo essere uno strumento non rinvenuto in natura, ma creato dall'uomo per sopperire a un bisogno essenziale della società.

Questo ruolo della moneta è particolarmente evidente nei contratti che hanno per oggetto lo scambio tra un bene in natura (cosa o servizio) e un corrispettivo pecuniario, che assume il nome tecnico di *prezzo*; ma è presente, in realtà, in ogni trasferimento di danaro, non solo *solvendi*, ma anche *credendi* o *donandi causa*, dato che il danaro viene preso a mutuo o beneficia al donatario non in quanto sia utile in sé, ma nella sua indeterminata capacità di acquisto di beni immediatamente utili. Egualmente, questa sua capacità spiega la regola in base alla quale, quando non sia possibile o sia eccessivamente onerosa la reintegrazione in forma specifica, il danno va risarcito in forma pecuniaria (art. 2058).

La funzione economica di mezzo di scambio si traduce dunque, dal punto di vista giuridico, in quella di *mezzo di pagamento*. A questa concezione è stato autorevolmente obiettato (Ascarelli, Nussbaum) che essa si risolverebbe in una tautologia, dal momento che il concetto di pagamento presuppone quello di debito pecuniario e rinvia quindi alla nozione, quella di moneta, che si vuol definire. L'obiezione è certamente esatta nell'ambito di quelle dottrine che considerano la funzione economica di mezzo di scambio come l'unica, o la principale, cui deve ricorrersi per definire la moneta. Non vale invece se, come sopra si è fatto, si individua la moneta sulla base di una distinta funzione, e cioè quella di unità legale di misura, e si qualifica il debito pecuniario sulla base del suo elemento strutturale, e cioè come quello determinato con riferimento a tale unità legale (*supra*, § 3); in questo modo ci è consentito assumere il concetto di debito pecuniario come già definito e, senza incorrere in una petizione di principio, qualificare come mezzo di pagamento la moneta nella sua seconda funzione. Come vedremo, uno dei problemi essenziali delle obbligazioni pecuniarie è appunto quello del rapporto fra la moneta nella sua funzione determinativa e la moneta nella sua funzione solutoria del debito.

Come abbiamo già accennato (§ 2), dalla funzione economica di mezzo di scambio deriva quella di riserva di valore: il danaro può essere conservato e dar luogo, quindi, a un risparmio in forma monetaria. Da un punto di vista giuridico, tale conservazione può consistere in una mera attività materiale, ma può

anche esplicitarsi mediante negozi; in particolare, il deposito di danaro presso le banche ha profondamente influito sulla circolazione monetaria e sulla tipologia dei mezzi di pagamento (cfr. *infra*, § 6).

Di *valore* della moneta nell'ambito della seconda funzione può parlarsi in un duplice senso. Anzitutto, la moneta quale mezzo di pagamento è legata da un rapporto numerico con la moneta quale unità di misura. Ai giorni nostri tale rapporto è indicato nello stesso pezzo monetario, che è determinato come un multiplo, una eguaglianza o una frazione dell'unità monetaria (e così abbiamo un biglietto da mille lire, un biglietto da una sterlina, una moneta da mezzo dollaro), mentre nel caso della *moneta imaginaria* il rapporto era fissato dal sovrano. E' questo il *valore nominale* della moneta nella sua funzione di mezzo di pagamento, concettualmente distinto, quindi, dal nominalismo dell'unità monetaria (*supra*, § 3).

In secondo luogo, di valore della moneta può parlarsi ponendola in rapporto con i beni in natura: questo valore è il *potere d'acquisto*, e cioè la misura in cui la moneta può scambiarsi con tutte le cose e i servizi offerti sul mercato. La moneta, secondo le classiche espressioni di Savigny, "rappresenta il valore di tutti gli altri beni", è "un generale potere patrimoniale", è "il mezzo astratto per ridurre ogni elemento patrimoniale a mere quantità". Essa può dunque essere definita come un potere d'acquisto astratto e trasferibile.

Il potere d'acquisto è variabile, secondo leggi studiate dalla dottrina economica, in relazione sia alla quantità di moneta e alla sua velocità di circolazione sia alla quantità dei beni oggetto di scambio; la variazione si denomina, a seconda del segno, come *apprezzamento* o *deprezzamento* della moneta. A differenza di quelli di *rivalutazione* e *svalutazione* — che attengono alla modificazione formale della parità ufficiale, ove esista, e che sono stati esaminati nell'ambito della prima funzione (*supra*, § 3) — i concetti di apprezzamento e deprezzamento della moneta si riferiscono a fenomeni puramente economici; essi peraltro danno luogo a una problematica giuridica importantissima nella teoria delle obbligazioni pecuniarie, in quanto la variabilità del valore della moneta inteso come potere d'acquisto si contrappone alla fissità del valore della moneta inteso come valore nominale.

## **5. Tipologia della moneta come mezzo di pagamento: a) la moneta legale e l'organizzazione del sistema monetario italiano**

I valori ora detti sono gli unici oggi predicabili della moneta come mezzo di pagamento. Diversamente un tempo, quando le specie monetarie potevano avere anche un *valore intrinseco* (cfr. art. 1280), dato dal contenuto di metallo prezioso in cui erano coniate.

La scomparsa delle monete auree ed argentee, dominanti in quasi tutto l'arco della storia umana, ha estremamente semplificato la problematica della moneta, per lungo tempo imperniata sulla contrapposizione tra valore intrin-



seco e valore nominale (*valor impositus*) e da ultimo resa ulteriormente complessa dall'introduzione del biglietto, di Stato e di banca, e dalla conseguente coesistenza di una circolazione metallica e di una cartacea. Occorre tuttavia richiamare alcuni concetti che si connettono al rapporto fra moneta metallica e moneta cartacea e che sono tuttora utilizzati dalla dottrina economica e giuridica, pur avendo spesso assunto un significato diverso da quello originario.

Il biglietto nasce alla fine del secolo XVII: quello di banca è emesso a fronte di un deposito ovvero di un prestito di moneta, quello di Stato per sopprimere alle necessità di tesoreria; ambedue rappresentano una promessa pagamento di moneta.

Dopo le vicende, spesso rovinose, del secolo XVIII — in particolare in Francia, con la Banque Générale di John Law e poi con gli *assignats* del periodo rivoluzionario, e negli Stati Uniti, con i *continentals* la cui emissione venne occasionata dall'esigenza di finanziare la guerra d'indipendenza — nel secolo successivo il biglietto acquistò generale prestigio e diffusione, specie per merito della positiva esperienza inglese; la Bank of England divenne una sorta di modello per le banche di emissione. La maggiore comodità rispetto alla moneta metallica, la facilità di circolazione (di norma al portatore), la convinzione della solvibilità del debitore fecero sì che il biglietto sostituisse sempre più largamente la moneta aurea ed argentea nella funzione di mezzo di pagamento.

All'origine, la natura del biglietto, sia di Stato che di banca, è quella di un titolo incorporante un credito di moneta. Il suo valore, quindi, dipende essenzialmente dalla fiducia del pubblico nella capacità dell'emittente di adempiere alla promessa portata dal biglietto; finché la sua accettazione per i pagamenti è una libera scelta del creditore, il *corso* del biglietto resta meramente *fiduciario*.

La situazione muta quando la legge attribuisce ai biglietti valore liberatorio, sicché il creditore non può rifiutare l'accettazione, anche se conserva nei confronti dell'emittente il diritto alla conversione del biglietto in moneta avente valore intrinseco: è questo il *corso legale*, cui si accompagna una disciplina degli *istituti di emissione*, e cioè delle banche cui lo Stato riserva tale privilegio. In particolare, a garanzia della convertibilità venne spesso imposto un obbligo di riserva (in oro, valute estere convertibili, obbligazioni governative) in percentuale della circolazione e/o limiti quantitativi alla stessa.

Quando poi al corso legale si aggiunge l'*inconvertibilità* del biglietto, si parla di *corso forzoso* (ma, secondo altra terminologia, il corso forzoso si distingue dalla inconvertibilità del biglietto a corso legale e designa invece il divieto di contrarre obbligazioni in una unità monetaria diversa da quella legale).

In tutti i Paesi è avvenuta un'evoluzione, peraltro non sempre lineare, dal corso fiduciario a quello legale e, infine, a quello forzoso. In Italia, al momento dell'unificazione, questo processo era già a uno stadio avanzato; come sappiamo (*supra*, § 3) il sistema monetario era quello aureo; la circolazione venne ad essere composta di monete d'oro e d'argento e di biglietti a corso legale. Ma ben presto si passò al corso forzoso (R.D. 1° maggio 1866 n. 2873) che, malgrado la sua dichiarata provvisorietà, era destinato a durare; in effetti, la disciplina monetaria subì complesse vicende, che in questa sede non è possibile ripercorrere, ma in sostanza può dirsi che una completa convertibilità dei biglietti in oro non venne mai più ripristinata.

Da un punto di vista formale, oggi invano si cercherebbe una norma che abbia esplicitamente abolito la convertibilità aurea del biglietto. Questa era stata formalmente reintrodotta con il citato R.D.L. n. 2325 del 1927, contestualmente alla prima svalutazione della lira; peraltro, in coerenza con i principi del *gold exchange standard*, si stabilì che la Banca d'Italia, nel frattempo divenuta l'unico istituto di emissione (R.D.L. 6 maggio 1926 n. 812), avesse facoltà di convertire i biglietti in oro — ma in verghe del peso minimo di 5 Kg. (R.D. 28 febbraio 1928 n. 252) — ovvero “in divise su Paesi esteri nei quali sia vigente la convertibilità dei biglietti di banca in oro”; nella sostanza, la convertibilità veniva limitata alle esigenze dei pagamenti all'estero. Presupposto del descritto meccanismo era la libertà dei privati di acquisire e detenere divise estere; ma questa libertà venne meno con i provvedimenti valutari del 1934 (decreti del 26 maggio e dell'8 dicembre), con i quali lo Stato, a mezzo dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, avocava a sé il monopolio di tutti i mezzi di pagamento all'estero. E' dunque nella normativa valutaria che deve individuarsi la fonte della cessazione della convertibilità aurea.

Il problema non ha più comunque ragioni d'essere, essendo stato ormai spezzato ogni legame, anche indiretto, fra la lira e l'oro. La promessa di pagare a vista, che tratteggiatamente continua ad apparire nei biglietti di banca, è divenuta priva non solo di effetti giuridici (ciò che era vero fin dall'instaurazione del corso forzoso), ma anche di ogni congruenza alla realtà.

Legati come sono al rapporto tra moneta aurea e moneta cartacea, tutti i concetti sopra definiti hanno perso d'importanza pratica ovvero hanno profondamente mutato il loro significato.

Affermare, come spesso si fa, che la situazione attuale, in Italia come negli altri Paesi, è quella del *corso forzoso* significa postulare un'alternativa, quella del ripristino di una funzione monetaria dell'oro, che allo stato sarebbe arduo ipotizzare come prospettiva concreta.

Anche l'affermazione che i biglietti di banca hanno *corso legale*, pur formalmente esatta (è questa la formula che continua ad essere usata dalle norme: cfr. ad es. la legge 24 dicembre 1951 n. 1405), appare ormai vuota di senso: stabilire il valore liberatorio del biglietto aveva un enorme significato pratico in una situazione in cui il creditore avrebbe altrimenti potuto pretendere il pagamento in moneta avente valore intrinseco; ma, scomparsa quest'ultima, il creditore non ha altra scelta che ricevere il pagamento in biglietti. L'obbligo di accettazione, e la sanzione (art. 693 c.p.) che lo accompagna, appaiono ormai sostanzialmente superflui; l'intervenuta depenalizzazione (art. 33 della legge 24 novembre 1981 n. 689) ne costituisce una riprova.

Il corso legale continua però ad avere un altro significato: e cioè che la carta moneta può essere emessa solo dall'istituto a ciò abilitato per legge e secondo procedure stabilite anch'esse dalla legge; e che essa ha valore liberatorio fino alla data in cui se ne disponga il ritiro dalla circolazione (*cessazione del corso legale*).

Il privilegio dell'emissione, un tempo oggetto di concessione dello Stato, è divenuto a partire dal 1936 (art. 1 del R.D. 11 giugno 1936 n. 1067) una attribuzione istituzionale della Banca d'Italia. La disciplina dell'emissione è tuttora

contenuta nel T.U. 28 aprile 1910 n. 204, peraltro largamente integrato e modificato dalla legislazione successiva.

Infine, pure il concetto di *convertibilità* ha assunto un nuovo senso: venuto meno ogni legame con l'oro, o con altro metallo prezioso, la convertibilità si è ridotta alla possibilità di tramutare la moneta nazionale in valute estere e viceversa. Tale possibilità è regolata dalle norme valutarie; esse assicurano la *convertibilità esterna* della lira, e cioè la possibilità per i non residenti di tramutare lire in valuta, e disciplinano i casi in cui i residenti possono acquistare valuta contro lire (per il concetto di "residente": art. 1 del D.L. n. 476 del 1956). Peraltro, a differenza del meccanismo classico della convertibilità, il tasso di conversione fra moneta nazionale e valute non è fissato dalla legge, ma è il cambio di mercato, anche se per determinate valute, come quelle dei Paesi aderenti al Sistema Monetario Europeo (cfr. *infra* § 7), possono esistere *accordi di cambio*. Pertanto, più che di convertibilità in senso tecnico, sembra debba piuttosto parlarsi di legittimazione all'acquisto di valuta con pagamento del prezzo in lire.

Oltre al biglietto di banca, è moneta legale anche la *moneta metallica divisionaria* coniata dalla Zecca dello Stato e utilizzata per i pagamenti di più modesto ammontare. Essa un tempo corrispondeva a frazioni dell'unità monetaria ed era già allora coniata in metallo avente valore intrinseco inferiore al nominale. Oggi in Italia, con lo svilimento della lira, le monete divisionarie rappresentano, come i biglietti, multipli dell'unità monetaria; ma il valore della moneta divisionaria più alta (se si eccettuano le coniazioni numismatiche) è inferiore a quello più basso delle banconote. Ha funzione di moneta divisionaria anche l'unico *biglietto di Stato* ancora circolante, quello da lire 500. La moneta divisionaria ha un'efficacia liberatoria limitata a un certo numero di pezzi per ogni singolo pagamento (cfr. D.P.R. 30 maggio 1957); se è accettata in quantità maggiore, deve essere considerata per tale eccedenza come moneta legale a corso fiduciario.

## 6. b) la moneta bancaria

Al giorno d'oggi i pagamenti in moneta legale rappresentano un'aliquota modesta (in alcuni Paesi, come gli USA, modestissima) del totale; relegato ormai alle piccole operazioni dei privati non commercianti, l'utilizzo della moneta legale per un pagamento di ingente ammontare talvolta è considerato addirittura sintomo del carattere illecito dell'operazione. I pagamenti appena cospicui e praticamente tutti quelli effettuati fra commercianti avvengono invece mediante il trasferimento di crediti verso banche (o anche verso il bancoposta); a loro volta i pagamenti fra banche consistono spesso in trasferimenti di crediti verso la banca centrale.

Per lungo tempo — e in alcuni Paesi, come l'Italia, ancor oggi — l'*assegno* è stato lo strumento principale di tali trasferimenti; ma questi possono avvenire anche senza l'utilizzo di strumenti cartolari, mediante l'operazione di *bancogiro* con la quale la banca del *solvens* esegue l'ordine di questi di addebitare il suo conto e di accreditare quello del beneficiario presso la stessa o altra banca; reti di collegamento elettroniche (*EFT: Electronic Funds Transfer*) hanno consentito e più ancora consentiranno in futuro lo sviluppo di questa forma di pagamento. Da ultimo, la rapida ed imponente diffusione, specie negli USA, della *carta di credito* ha fatto parlare di una "terza generazione dei mezzi di pagamento"

(Spada) e preconizzare una società non solo senza contante (*cashless society*) ma anche senza assegni (*checkless society*). La natura giuridica del bancogiro e quella del pagamento a mezzo carte di credito sono oggetto di discussioni, di cui non è possibile dar conto in questa sede.

L'intervento del sistema bancario nei pagamenti risale ad epoca antica; e del resto — l'abbiamo già visto — la banconota non era in origine altro che un titolo rappresentativo di un credito di moneta verso la banca emittente, credito trasferibile appunto a titolo di pagamento mediante la *traditio* della banconota. Ma già all'inizio del secolo scorso era chiaro agli economisti — come dimostra il famoso dibattito in Inghilterra fra la “scuola metallica” e la “scuola bancaria” — che l'oro e i biglietti di banca non costituivano né l'unica né la più importante componente dei mezzi di pagamento; in particolare, una funzione monetaria era da riconoscersi anche ai depositi bancari.

Più tardi, la dottrina economica analizzò un'altra importantissima caratteristica dell'attività bancaria, e cioè che essa ha l'effetto non solo di trasformare la moneta, da *res* in diritto di credito, ma anche quello di crearla. Infatti, a fronte della raccolta di depositi la banca eroga prestiti; le somme messe a disposizione del cliente, quando vengono da questo spese mediante assegni o ordini di giro, affluiscono a un'altra banca sotto forma di deposito e consentono a questa seconda banca di concedere a sua volta prestiti, che daranno luogo anch'essi a nuovi depositi, e così via. Il deposito di moneta originario provoca così una moltiplicazione della moneta bancaria (c.d. *moltiplicatore del credito*), la cui misura dipende, in assenza di vincoli amministrativi, dalla abitudine del pubblico di detenere biglietti e dalla entità della riserva in biglietti che le banche ritengono necessaria per far fronte alle richieste di prelievo in contanti da parte dei depositanti. Un ulteriore limite alla creazione di moneta bancaria può peraltro derivare dall'obbligo imposto alle banche dalle Autorità creditizie di ridepositare presso la banca centrale una aliquota dei depositi raccolti, che non può essere quindi utilizzata per erogazioni di credito e resta così sterilizzata; la variazione di questa aliquota, e cioè la c.d. manovra delle *riserve bancarie obbligatorie*, influenzando direttamente sulla creazione di moneta bancaria, è uno degli strumenti più efficaci di controllo dell'offerta globale di moneta (in Italia, la relativa disciplina è di competenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 32, lett. *f* del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni, c.d. legge bancaria).

La dottrina economica non ha quindi dubbi sulla natura monetaria dei depositi bancari. Singolarmente, la dottrina giuridica — che pure, come abbiamo visto, accetta l'analisi economica del fenomeno monetario come punto di partenza per la sua qualificazione legale — ha rifiutato in maggioranza di considerare la moneta bancaria come moneta in senso giuridico. Per far ciò, ha dovuto però introdurre nel concetto di moneta elementi ulteriori rispetto alle caratteristiche che finora abbiamo indicato come essenziali.

La questione, naturalmente, non si pone con riferimento alla prima funzione della moneta: i depositi, non meno dei biglietti, sono denominati nell'unità monetaria legale (o in quella di un altro ordinamento, se si tratta di depositi in valuta); si pone invece in relazione alla seconda funzione.

Così si è detto (Mann) che i mezzi di pagamento circolanti sono monete dal punto di vista giuridico solo se sono creati dallo Stato o per autorità dello Stato, con il che si riduce il concetto di moneta a quello di moneta legale, con-

traddicendosi in questo modo la storia e la realtà; se, d'altro canto, il richiamo al concetto di moneta legale (il quale, si ricordi, è in linea di principio più ampio di quello di moneta a corso legale) intende solo indicare che la creazione di moneta deve obbedire a regole e controlli pubblici, ciò è vero anche per la moneta bancaria; essa nasce infatti in un ordinamento settoriale, l'accesso al quale richiede un'autorizzazione e la cui struttura e funzionamento sono soggetti a vigilanza e ad interventi amministrativi anche — l'abbiamo appena accennato — sotto il profilo che qui interessa. Si è detto ancora, da parte del medesimo Autore, che è implicito nel concetto giuridico di moneta che si tratti di un bene mobile materiale, ma non si dà a questa affermazione altro supporto che l'abitudine degli uomini di connettere l'idea di moneta con un simbolo definito.

Si è sostenuto poi che sarebbe contraddittoria con il carattere tipicamente infruttifero della moneta la circostanza che i depositi bancari siano spesso produttivi di un interesse. L'essenzialità di tale caratteristica non viene però dimostrata; né lo si potrebbe, dato che la storia offre esempi di moneta fruttifera addirittura a corso legale. D'altro canto, in epoca di inflazione l'interesse sui depositi bancari rappresenta una reintegrazione, in genere solo parziale, della perdita del potere d'acquisto della moneta depositata; in questo modo può essere mantenuta alla moneta quella funzione di riserva di valore (*supra*, § 2) cui la banconota tesaurizzata non può più adempiere. La possibilità di trasformare la carta moneta in moneta bancaria diviene così un riparo da fenomeni di "fuga dalla moneta".

Anche Ascarelli è d'opinione contraria, ma la sua argomentazione appare frutto di una impostazione fuorviante: egli si preoccupa di negare natura di moneta all'assegno e ritiene di ravvisare la nota distintiva tra biglietto (convertibile) ed assegno, ambedue titoli per il pagamento a vista di moneta, nella imprescrittibilità del primo a fronte dei brevi termini di presentazione e della prescrittibilità del secondo. L'argomentazione ha perso ormai di valore, dato che, con la cessazione della convertibilità, il biglietto non è più titolo di credito ed è giuridicamente rilevante solo come *res*, sì che non ha più senso applicargli la categoria della prescrittibilità-imprescrittibilità. Ma non è questo comunque il punto: l'assegno bancario certamente non è moneta, essendo invece un mezzo di trasferimento della moneta (bancaria), esattamente come la *traditio* è un mezzo di trasferimento della moneta incorporata in una *res*. Il confronto va fatto non tra la banconota e l'assegno, ma tra la banconota e i depositi bancari.

In definitiva la posizione negativa ora indicata e variamente argomentata — che peraltro la dottrina più recente tende a superare — appare il frutto di una sorta di tradizionalismo giuridico, legato a quella concezione aurea della moneta che, non troppi decenni prima, induceva ancora taluno a contestare la natura monetaria dello stesso biglietto di banca.

Se si resta coerenti all'analisi, che a suo tempo si è esposta, della moneta nella sua seconda funzione, non sembra vi siano ostacoli alla qualificazione della moneta bancaria come moneta in senso giuridico: anche essa è infatti mezzo comune di pagamento, potere d'acquisto astratto e trasferibile. E' del resto questo il normale sentire: e così se il testatore dispone del proprio "danaro", sarà agevole intendere la locuzione come comprensiva non del solo contante, ma anche dei depositi bancari.

Peraltro, proprio per coerenza alle definizioni ora date, occorre precisare il concetto giuridico di moneta bancaria, che non può essere recepito *sic et simpliciter* da quello economico.

Da quest'ultimo punto di vista, e in particolare da quello della politica economica, ciò che spesso più interessa è la *liquidità* e l'analisi quantitativa della moneta in senso stretto difficilmente può essere disgiunta da quella di altri aggregati finanziari. Si comprende quindi come la nozione di moneta abbia carattere convenzionale ed anzi se ne diano diverse definizioni, comprendendosi in quella più ristretta, accanto alla moneta contante, i soli depositi a vista, in quelle più ampie anche i depositi vincolati e i titoli di Stato a breve termine (BOT); naturalmente, c'è sempre un certo grado di arbitrarietà nel tracciare la linea di demarcazione fra le attività finanziarie liquide, in quanto trasformabili in moneta agevolmente e senza perdite di capitale, e quelle considerate non liquide.

Ma dal punto di vista giuridico occorre individuare ciò che è moneta, distinguendolo da ciò che è solo, sia pure agevolmente, trasformabile in moneta. Se si definisce la moneta come mezzo di pagamento, dovremo considerare tale solo quei crediti verso banche utilizzabili per questa finalità. Non sono quindi moneta né i depositi vincolati a tempo né, in genere, i depositi a risparmio (art. 1835); hanno invece natura monetaria tutti i crediti bancari a vista, derivino essi da un deposito ovvero da una concessione di credito, che siano trasferibili mediante assegni e/o ordini di giro, per i quali cioè la banca si sia impegnata ad eseguire incarichi di pagamento (cfr. art. 1856). Il c.d. *conto corrente bancario*, contratto bancario innominato ma socialmente tipico, è di norma lo schema negoziale che, avendo come effetto l'obbligo della banca di svolgere un servizio di cassa in favore del cliente, attribuisce alle disponibilità di questi natura di moneta (bancaria). Analogamente, hanno natura monetaria dal punto di vista giuridico i crediti liberamente trasferibili di cui siano titolari le banche nei confronti della banca centrale.

Naturalmente, la considerazione della moneta bancaria — e cioè dei crediti verso banche liberamente trasferibili per effettuare pagamenti — come moneta in senso giuridico impone un aggiustamento di talune qualificazioni dottrinarie correlate alla concezione della moneta come *res*. Così la categoria della *fungibilità* (cfr. l'art. 1813) appartiene alla teoria delle cose, non a quella dei crediti. Peraltro, nella valutazione sociale, la banca è l'impresa tipicamente solvibile; la persona del debitore, normalmente rilevante ai fini della valutazione del credito (cfr. l'art. 2425 n. 6), diviene indifferente quando si tratti di una banca; il credito a vista verso una banca è considerato omogeneo a qualsiasi altro credito a vista verso qualsiasi altra banca. Questa omogeneità della moneta bancaria svolge quindi la medesima funzione della fungibilità della moneta *res*.

Ancora, mentre la circolazione della moneta *res* si svolge nella forma della *traditio*, quella della moneta bancaria avviene in tutte quelle forme, cartolari o non cartolari, che può assumere il trasferimento del credito. La maggiore complessità della vicenda traslativa (si pensi ai pagamenti internazionali in cui tra *solvens* ed *accipiens* possono interpersi una pluralità di intermediari bancari) dà luogo ad una serie di problemi giuridici che in questa sede non possono essere esaminati: così, in particolare, quello della determinazione del momento in cui il pagamento si considera effettuato.

In base all'art. 1277 l'obbligazione pecuniaria si estingue con il pagamento di moneta a corso legale. La norma ha natura dispositiva: ben possono le parti pattuire fin dall'inizio un pagamento in moneta bancaria; l'obbligazione resta pur sempre pecuniaria. Ma se ciò non sia stato pattuito, la regola impone al debitore di prestare moneta legale, salvo che il creditore non consenta al paga-

mento in moneta bancaria; questo caso può configurare una *datio in solutum*, con la conseguente applicazione della norma sulla cessione di un credito in luogo dell'adempimento (art. 1198), non perché la moneta bancaria non sia moneta, ma perché è moneta diversa da quella legalmente dovuta.

Il pagamento in moneta bancaria rende inapplicabile la norma, anch'essa dispositiva, che indica nel domicilio del creditore il luogo di adempimento dell'obbligazione pecuniaria (art. 1182, 3° comma).

La giurisprudenza ha avuto spesso modo di occuparsi degli effetti, in particolare ai fini della mora, dell'iniziativa del debitore, rifiutata dal creditore, di pagare in moneta bancaria. L'orientamento appare essere quello di un ossequio formale al disposto dell'art. 1277, accompagnato peraltro da un'aperta disponibilità a considerare le circostanze del caso concreto al fine di valutare la correttezza del comportamento del debitore (cfr. da ultimo Cass. Sez. III, 13 giugno 1980 n. 3771). In verità il richiamo agli usi degli affari o alle consuetudini individualmente praticate dalle parti, e forse anche al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto tenuto conto delle valutazioni tipiche dell'ambiente socio-economico, dovrebbe mitigare la rigidità di una norma che appare ormai inadeguata alla realtà.

Dobbiamo infine ricordare che vi sono casi in cui il pagamento in moneta bancaria, che ovviamente ha di norma natura di moneta fiduciaria, è consentito o addirittura imposto dalla legge. Un esempio vistoso è fornito dall'ordinamento francese (legge 22 ottobre 1940 e successive modificazioni) che, sia pure per finalità prevalentemente fiscali, dispone che i pagamenti effettuati da commercianti oltre un certo ammontare debbono essere effettuati mediante assegno o trasferimento bancario. In Italia, la legge 23 ottobre 1962 n. 1575 prevede che i debiti dello Stato siano pagati mediante vaglia cambiari della Banca d'Italia, "qualora i creditori dello Stato non abbiano espressamente richiesto il pagamento in contante"; la norma non ha avuto peraltro attuazione. Con successive leggi il sistema è stato adottato per particolari rapporti (rimborsi Irpef, indennità di buonuscita ENPAS). Le cedole dei titoli del debito pubblico sono, entro certi limiti, moneta legale per il pagamento di imposte (art. 28 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602).

## **7. c) la moneta estera**

Il debito di moneta estera è un'obbligazione pecuniaria (artt. 1278 e 1279); la moneta estera è quindi moneta in senso giuridico. Tutte le volte che nel codice civile si parla genericamente di danaro, questa locuzione comprende di regola anche la moneta estera.

La moneta estera è sempre moneta fiduciaria nell'ordinamento italiano, anche se può essere moneta legale nell'ordinamento del Paese di emissione; a quest'ultimo occorre fare riferimento per le sorti dell'unità monetaria nonché per le caratteristiche e la disciplina del mezzo di pagamento.

Il codice civile riconosce esplicitamente la liceità dell'utilizzo della moneta estera sia come moneta di conto che come moneta di pagamento (artt. 1278 e 1279); ma fa "salve le disposizioni particolari concernenti i pagamenti da farsi

fuori dello Stato” (art. 1281, 2° comma). La legislazione valutaria (in particolare, D.L. 6 giugno 1956 n. 476; la disciplina amministrativa di attuazione è ora compendiata nel D.M. 12 marzo 1981 e successive modificazioni) si fonda peraltro su un criterio diverso, quello della “residenza”, a sua volta non coincidente con la nozione civilistica (art. 1 del citato D.L. n. 476). La medesima norma, all’ultimo comma, definisce le *valute estere* come “i biglietti di Stato e di banca esteri aventi corso legale, nonché i titoli di credito e i crediti, estinguibili in monete aventi corso legale fuori del territorio della Repubblica, che servono per effettuare pagamenti fra residenti e non residenti”. Nel sistema valutario risulta così confermata la concezione funzionale della moneta e la natura monetaria in senso giuridico della moneta bancaria.

E’moneta anche lo scudo europeo (ECU), qualificato come valuta estera dal D.M. 27 agosto 1981. Quale unità monetaria del Sistema Monetario Europeo, esso svolge funzioni non solo di moneta di conto (Regolamento CEE 3180/78), ma anche di moneta di pagamento (Regolamento CEE 3181/78); in particolare, l’ECU ha potere liberatorio — quindi, potremmo dire, ha corso legale — in determinati rapporti finanziari tra le banche centrali del Sistema, mentre è moneta fiduciaria nei rapporti in cui il suo utilizzo sia espressione dell’autonomia degli operatori. Nei decreti ministeriali (primo fra essi è quello del 17 febbraio 1982) concernenti l’emissione di certificati del tesoro in euroscudi (CTE), viene prevista e disciplinata l’eventualità che l’ECU abbia “corso legale” in Italia al momento del rimborso. La circostanza che l’ECU esista solo nella forma della moneta bancaria conferma che l’incorporazione in una *res* non è essenziale alla nozione giuridica di moneta.

La valuta estera, quando sia oggetto di acquisto contro pagamento in moneta nazionale, viene in considerazione non come moneta, ma come bene in natura oggetto di scambio. I contratti di *cambio* costituiscono l’esempio più importante, ma non l’unico (si pensi all’acquisto di monete per collezione, al comodato di moneta *ad pompam vel ostentationem*), di considerazione non monetaria della moneta nella esplicazione della autonomia privata.

## **8. I debiti pecuniari e il principio nominalistico**

Abbiamo più volte richiamato il gruppo di disposizioni (art. 1277 e ss.) che il codice civile dedica ai debiti pecuniari. Questo complesso normativo non costituisce soltanto la disciplina organica di una categoria di obbligazioni ; esso contiene in sé, seppure implicitamente, una particolare concezione del sistema monetario italiano. Tale concezione è — né poteva essere altrimenti — storicamente condizionata.

Agli elaboratori della seconda codificazione il sistema aureo continuava ad apparire come un modello ideale, da cui ci si poteva temporaneamente distaccare a causa di esigenze contingenti, ma a cui si sarebbe prima o poi ritornati; era a questo sistema che una codificazione duratura doveva quindi fare riferimento. Ma premeva, nello stesso tempo, una realtà ineludibile non solo italiana, ma mondiale: scomparsa dei pezzi aurei; corso forzoso del biglietto di banca e sospensione dell’obbligo di riserva aurea a fronte della circolazione;



monopolio statale dei mezzi di pagamento all'estero; abbandono nei rapporti internazionali dei principi del libero scambio.

In una visione retrospettiva, gli anni della codificazione coincidono proprio con quelli del collasso del sistema aureo. Non si può far carico al legislatore del codice di non aver compreso che si trattava di una caduta definitiva; gli si deve anzi riconoscere l'intuizione che dal magma della legislazione di emergenza avrebbe potuto forse scaturire e consolidarsi un sistema diverso, la cui forma peraltro non era ancora possibile prefigurare. L'art. 1281, 1° comma è il risultato di questa intuizione: "Le norme che precedono si osservano in quanto non siano in contrasto con i principi derivanti da leggi speciali". Con esso non si pone l'accento sulla, del resto ovvia, potenzialità derogatoria della legge speciale, bensì sulla capacità di quest'ultima di farsi portatrice di *principi* alternativi a quelli, espliciti e impliciti, della disciplina codicistica.

Quest'ultima resta, come era da attendersi, legata ai principi liberistici del sistema aureo. Se la si ricostruisce in termini di concezione funzionale della moneta, ponendo cioè in rapporto la prima funzione (unità di misura) con la seconda (mezzo di pagamento), ne risultano le seguenti regole: a) le parti possono liberamente determinare la somma dovuta con riferimento alla moneta nazionale ovvero ad una moneta estera (arg. ex art. 1278); b) le parti possono liberamente pattuire come moneta di pagamento quella nazionale ovvero una estera (arg. ex art. 1279); c) il debito denominato in moneta nazionale può essere pagato, a scelta del debitore, in qualsiasi specie di moneta nazionale, purché avente corso legale (art. 1277); ma va pagato in specie avente valore intrinseco, se così sia stato pattuito (art. 1280); d) il debito denominato in moneta estera può essere pagato, a scelta del debitore, in moneta estera o in moneta nazionale avente corso legale al corso del cambio del giorno della scadenza e nel luogo stabilito per il pagamento (art. 1278); ma va pagato in moneta estera se così sia stato pattuito, salva l'impossibilità di procurarsela (art. 1279).

In definitiva, il codice riconosce all'autonomia privata tre contenuti di libertà: di scegliere la moneta di conto, di scegliere la moneta di pagamento, di correlare o non correlare la moneta di pagamento a quella di conto.

La regola indicata sub d) non costituisce una deviazione dalla impostazione liberistica. Essa si fonda piuttosto sul dato di esperienza che la normale moneta di pagamento è quella del luogo in cui esso deve essere effettuato e che, dato un mercato libero delle valute che rifletta il reale valore di scambio della moneta nazionale, l'interesse del creditore resta comunque salvaguardato. Se invece il creditore abbia un interesse specifico a ricevere il pagamento in valuta, l'unico suo onere è quello di inserire in contratto un'apposita clausola (c.d. *effettivo*), la cui liceità è esplicitamente riconosciuta (art. 1279).

E' appena il caso di notare come la disciplina civilistica dei debiti pecuniari denominati in moneta estera venga ad essere largamente contraddetta dalla legislazione valutaria (*supra*, § 7).

Anche per quanto concerne i debiti pecuniari denominati in moneta nazionale, l'impostazione codicistica appare parzialmente superata. Venuta meno

l'alternativa fra moneta legale avente valore intrinseco (aurea o argentea) e moneta legale priva di questo valore (carta moneta) con la scomparsa della prima, non solo è divenuta priva di contenuto pratico la disposizione dell'art. 1280, ma si è anche ridimensionata la portata della regola fondamentale posta dall'art. 1277, secondo cui il valore liberatorio della moneta a corso legale coincide con il suo valore nominale. Con questa disposizione, il codice in sostanza recepiva i due aspetti essenziali del corso legale delle banconote, e cioè per un verso la facoltà del debitore di pagare in moneta cartacea e, per altro verso, l'equivalenza nominalistica fra moneta cartacea e moneta aurea; in altri termini l'art. 1277, dando dignità codicistica a una regola nata nella legislazione speciale monetaria, impone al debitore non solo di accettare in pagamento carta moneta, ma di accettarla per il suo valore nominale, senza quindi calcolare alcun *disaggio* rispetto a un pagamento in moneta aurea (il disaggio della moneta cartacea rispetto a quella aurea era stato un fenomeno diffuso alla fine del secolo scorso). Ma tutta questa problematica e la corrispondente regola legale hanno un senso solo in un sistema in cui coesistano una circolazione cartacea e una circolazione aurea; cessano di averlo quando la seconda sparisce, sicché viene meno sia l'alternativa fra diverse specie monetarie sia l'astratta possibilità di attribuire alla moneta cartacea un valore solutorio diverso da quello nominale e desunto invece dal valore di scambio fra moneta cartacea e moneta aurea.

All'art. 1277 la dottrina prevalente riconosce peraltro un'altra funzione, questa sì non contingente: si vede in esso il fondamento del *principio nominalistico* che, a partire dal XVII secolo, costituisce la regola fondamentale delle obbligazioni pecuniarie; di quella regola cioè che addossa al creditore il rischio delle variazioni, intervenute fra la stipulazione e la scadenza del debito di moneta, nel potere di acquisto (e, un tempo, nel contenuto metallico) della moneta stessa.

Ci si deve limitare, in questa sede, a porre il problema del rapporto fra il principio nominalistico e le due funzioni essenziali della moneta. Come si ricorderà, in ambedue è stato individuato un elemento di nominalismo: *il nominalismo dell'unità monetaria*, vale a dire la permanente identità a se stessa, malgrado le variazioni della parità, della moneta nella prima funzione (*supra*, § 3) e *il nominalismo del mezzo di pagamento*, vale a dire l'esistenza di un valore nominale come caratteristica della moneta nella sua seconda funzione (*supra*, § 4). Ora, il principio nominalistico può definirsi come la sintesi di tali due nominalismi: è la regola in forza della quale l'obbligazione pecuniaria si estingue mediante la prestazione di tanta moneta il cui valore nominale corrisponda complessivamente al numero di unità monetarie (e cioè alla somma di danaro: *supra*, § 3, in fine) oggetto dell'obbligazione. La definizione è naturalmente solo formale e non illumina la *ratio* della regola né il connesso problema della sua derogabilità.

Come è stato notato (Quadri), la lettera dell'art. 1277 non è un fondamento sufficiente del principio nominalistico, ma piuttosto solo di un suo aspetto, e cioè della coincidenza del valore liberatorio della moneta con il suo valore nominale, in quanto nulla vi si prevede circa l'immutabilità della prestazione pecuniaria promessa malgrado i mutamenti del valore intrinseco o di scambio della moneta (diversamente l'art. 1821 cod. civ. 1865); ma può convenirsi che il principio rappresenti il presupposto implicito della norma. Ci sembra, peraltro, che una sua espressione testuale possa rinvenirsi nella legislazione monetaria

speciale: ambedue le leggi di svalutazione (R.D.L. 21 dicembre 1927 n. 2325 e R.D.L. 5 ottobre 1936 n. 745) contengono, rispettivamente all'art. 2 e all'art. 3, una norma la cui formulazione risale alla legge introduttiva del corso forzoso (R.D. 1° maggio 1866 n. 2873); essa dispone che i biglietti di banca e di Stato "continuano ad avere nel Regno il loro pieno valore legale" e che "nulla è innovato in ordine al potere liberatorio di tali valute, né in riguardo all'obbligo delle Casse pubbliche e di ogni privato di riceverle, nel Regno, come monete legali, nonostante ogni convenzione contraria". Il significato di questa formula, che può cogliersi solo nel contesto in cui si inserisce, non sta solo nella conferma, per la verità superflua, della coincidenza tra il valore liberatorio e il valore nominale della carta moneta, bensì nella riconosciuta irrilevanza, ai fini della determinazione della prestazione monetaria dovuta, della intervenuta modificazione della parità aurea della lira. È evidente in queste disposizioni il congiunto operare, per così dire il sinergismo, del nominalismo dell'unità monetaria e del nominalismo del mezzo di pagamento.

La estensione concreta del principio nominalistico dipende dalle scelte, storicamente mutevoli, di ciascun ordinamento. Nel nostro, esso incontra importanti limiti e correttivi: anzitutto, lo stesso confine della sua vigenza (che è quello tra il *debito di valuta* e il *debito di valore*) è tracciato non dalla legge, ma dalla giurisprudenza; in secondo luogo, vi sono rimedi generali, come quello dell'art. 1467, che possono essere utilizzati quando l'originario equilibrio contrattuale sia sconvolto da un'inflazione straordinaria e imprevedibile; in terzo luogo, è la legge speciale che in determinati rapporti provvede, mediante l'indicizzazione legale, a mantenere, in tutto o in parte, il valore economico della prestazione pecuniaria; in quarto luogo, è lasciato all'autonomia privata uno spazio in via di principio ampio, anche se in realtà compresso in importanti settori da norme divietanti o dalla disciplina amministrativa, di adottare clausole di salvaguardia monetaria.

In definitiva, l'ordinamento italiano appare oggi caratterizzato da un nominalismo per così dire temperato; la sua effettiva portata può essere analizzata solo nel diritto vivente, quale risulta non solo dal codice civile e dalle leggi speciali, ma anche dalla giurisprudenza, dagli indirizzi ed interventi amministrativi, dalle espressioni dell'autonomia privata, collettiva e dei singoli.

## 9. Moneta, società, Stato

Due tesi si contrappongono nella dottrina giuridica per la spiegazione del fenomeno monetario: l'una considera la moneta come creazione dello Stato; l'altra come espressione della società.

Storicamente, la moneta nasce come segno della primordiale organizzazione economica delle comunità; ma ben presto il potere di coniazione diviene un attributo del sovrano, la moneta oggetto di un suo diritto eminente. La *moneta imaginaria* nel Medioevo, il principio nominalistico nel secolo XVII, la carta moneta e il suo corso forzoso in quelli successivi, la regolazione della moneta bancaria qualche decennio fa, la recisione del legame con l'oro oggi, sono fenomeni che, pur così diversi tra loro, si iscrivono tutti in una tendenza co-

stante anche se non lineare, quella al rafforzamento della sovranità monetaria dello Stato. L'emergere di monete internazionali — come l'ECU del Sistema Monetario Europeo e, in prospettiva, i “diritti speciali di prelievo” (SDR) del Fondo Monetario Internazionale — non rappresenta ancora un correttivo efficace di questa tendenza.

Per altro verso, la società, destinataria della moneta, reagisce agli abusi della sovranità. Reagisce sul piano culturale, come nell'età di mezzo, quando di fronte alle alterazioni monetarie del principe i commentatori elaborarono la teoria dell'intrinseco e i canonisti teorizzarono l'esigenza del consenso del popolo per le modificazioni della moneta; o come oggi, quando gli economisti e sulla loro scia la pubblicistica pongono in evidenza gli effetti di tipo fiscale del finanziamento monetario della spesa pubblica (la “imposta occulta da inflazione”). Reagisce sul piano giuridico dell'autonomia privata, con l'introduzione e la diffusione delle clausole di salvaguardia monetaria o, quando ciò non sia possibile, con l'evitare quei contratti e quelle pattuizioni che l'instabilità monetaria fa considerare troppo rischiosi o ancora con il determinare le condizioni di contratto scontando l'inflazione attesa. Reagisce ancor più radicalmente sul piano di fatto, quando l'instabilità monetaria appaia insopportabile, con il rifiuto degli scambi in moneta e la corsa verso i beni rifugio.

Si instaura così fra Stato e società una dialettica complessa, in cui alla reazione della società lo Stato, quando non sappia o non voglia trarne incentivo per un'azione di rinvigorismento della moneta e preferisca privilegiare altri obiettivi di politica economica, controeagisce con misure di restrizione della libertà dei singoli, dal divieto di indicizzazione alle barriere valutarie. L'infittirsi della legislazione monetaria, quando non sia giustificata da eventi esterni come la guerra, è spesso il sintomo del persistere di abusi della sovranità statale sulla moneta.

Tanto l'indicizzazione generalizzata quanto l'esportazione di capitali sono espressioni della fuga dalla moneta nazionale, verso una sorta di moneta merce nel primo caso, verso le monete estere nel secondo. Comprensibili come difesa dei singoli dal male comune della moneta, esse contribuiscono ad aggravarlo, come una febbre violenta che, sintomo della malattia dell'organismo, ne indebolisca ulteriormente le capacità di resistenza. Ma i divieti, pur necessari, hanno un senso solo come strumenti temporanei che accompagnino una efficace azione di risanamento; questo potrà considerarsi conseguito quando i divieti siano divenuti superflui.

La composizione dialettica fra le ragioni dello Stato e quelle della società deve avvenire sul piano delle istituzioni. Nelle Considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia del 1981 e dei due anni seguenti questa esigenza è recisamente espressa: occorre un “cambiamento di costituzione monetaria”, uno “statuto della moneta”; “il nostro Paese” — si afferma — “non ritornerà a una moneta stabile senza vere modifiche degli assetti istituzionali che condizionano la moneta”. Non è soltanto problema di modifiche di leggi, ma anche e soprattutto di convinzioni e comportamenti istituzionali. La stabilità monetaria è già un valore implicito nella costituzione formale: l'art. 81 impone l'obbligo di copertura delle spese pubbliche, l'art. 47 attribuisce alla Repubblica il compito di tutelare il risparmio; l'uno dovrebbe escludere il finanziamento inflazionistico della spesa, l'altro indurre ad evitare politiche che distruggono il rispar-

mio già formato e ne isteriliscono le stesse radici. A questi principi costituzionali occorre dare coerente attuazione, con tenacia di azione, poiché “la stabilità monetaria è una responsabilità comune, un bene mai definitivamente acquisito”; solo così potrà porsi riparo a quell’“inganno economico” che è il continuo svilimento del metro monetario. Abbandonando l’illusione che “con l’inflazione si possa convivere”, si deve “ristabilire il dominio della ragione”, poiché “una moneta stabile è presupposto di sviluppo e di ordinata convivenza civile”.

## 10. Riferimenti bibliografici

Nella introduzione a *La moneta — Considerazioni di diritto privato*, Padova, 1928 ASCARELLI notava che “una bibliografia completa ... nella sua mole sterminata sarebbe forse più di impaccio che di giovamento”; trascorso un altro mezzo secolo di produzione giuridica, oggi il dubbio è diventato certezza. In verità, la ricerca giuridica sul tema della moneta non soltanto si trova di fronte ad una cospicua letteratura italiana ma, più che in altri campi, esige la conoscenza di quella internazionale, dato che in tutti i Paesi ad economia di mercato simili sono le vicende, identici i problemi, spesso analoghe le soluzioni. Inoltre, è questo un settore in cui più pregnanti sono i legami tra analisi giuridica e analisi economica, sicché anche ai risultati di questa il giurista deve prestare costante attenzione. Non a caso un’opera classica come quella di Nussbaum, *Money in the law national and international*, Brooklyn, 1950 porta come sottotitolo *A comparative study in the borderline of law and economics*, con significativo richiamo sia alla prospettiva comparativa sia alla contiguità tra l’aspetto giuridico e quello economico.

La difficoltà di tracciare il confine non deve però indurre a svalutare l’esigenza di un’analisi condotta con gli strumenti propri del giurista. Suscita quindi perplessità il fatto che le nostre due maggiori enciclopedie giuridiche, il *Novissimo Digesto Italiano* e la *Enciclopedia del Diritto*, abbiano affidato a due economisti, rispettivamente PAPI e STAMMATI, la redazione della voce *Moneta*; ad esse può farsi un primo riferimento per i profili economici e storico-economici della materia. Un’analisi economica delle funzioni della moneta, anche in relazione alla impostazione keynesiana, è svolta da HICKS, *Critical essays in monetary theory*, Oxford, 1967. Sulla *moneta immaginaria*, vedi il saggio di EINAUDI, *Teoria della moneta immaginaria nel tempo*, in *Saggi bibliografici e storici intorno alle dottrine economiche*, Roma, 1953. Sulle funzioni della Banca d’Italia, CIAMPI, *Le funzioni della banca centrale nell’economia di oggi*, in *Bancaria*, 1981, II, 1219; sugli strumenti della politica monetaria, CAFFE’, *Politica economica*, Roma, 1967, II, 125. Sugli aspetti economici dell’indicizzazione, la voce di BAFFI nell’*Enciclopedia Italiana*, IV appendice, Roma, 1979. Sulla “imposta da inflazione”, R.S. MASERA, *Disavanzo pubblico e vincolo di bilancio*, Milano, 1979. Quelli che precedono sono semplici suggerimenti di lettura e non intendono, naturalmente, rappresentare un tentativo di sintesi bibliografica della immensa letteratura economica sulla moneta.

Per quanto concerne la letteratura giuridica, seguiremo il criterio, dichiaratamente assai riduttivo, di indicare alcune opere da considerarsi classiche ed inoltre gli studi italiani più recenti relativi al tema generale. Una bibliografia, ancorché sommaria, concernente i temi specifici, toccati o accennati nella voce, andrebbe al di là degli scopi di questa nota.

Il diritto della moneta è uno dei settori in cui la dottrina giusprivatistica italiana contemporanea ha un’ampia notorietà internazionale. Ciò è merito di ASCARELLI di cui vedi, oltre alla monografia sopra citata, gli *Studi giuridici sulla moneta*, Milano, 1952 e, soprattutto, le *Obbligazioni pecuniarie*, in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA-BRANCA, Bologna-Roma, 1959. Nella letteratura straniera, si suggeriscono alla lettura la già citata monografia di NUSSBAUM e quella di MANN, *The legal aspect of money*, Oxford, giunta nel 1982 alla sua

quarta edizione. Ambedue sono studiosi di formazione tedesca, ma trapiantati in Paesi di *common law*; nei loro scritti la capacità sistematica del giurista continentale si unisce mirabilmente alla limpidezza espositiva e al senso della realtà tipici di quello anglosassone. L'ammirazione che si deve all'opera di ASCARELLI, di NUSSBAUM e di MANN deve peraltro accompagnarsi alla constatazione che i concetti ivi espressi sono spesso, più o meno esplicitamente, legati alla struttura di un sistema monetario ormai superato.

La citazione di KNAPP nel § 3 è riferita alla sua opera fondamentale, *Staatliche Theorie des Geldes*, 3° ed., Munchen und Leipzig, 1921; quella di SAVIGNY nel § 4 a *Obligationenrecht*, 405 (trad. ital. *Le obbligazioni* a cura di PACCHIONI, Torino, 1912).

L'accentuarsi dell'inflazione negli ultimi anni ha sollecitato la dottrina giuridica a una rinnovata attenzione del fenomeno monetario. Si segnalano: CARLI—CAPRIGLIONE, *Inflazione e ordinamento giuridico*, Milano, 1981; DI MAJO, voce "Obbligazioni pecuniarie", in Enc. Dir. XXIX, 1979; id., *Il controllo giudiziale del principio nominalistico*, in *Credito e moneta* a cura di MAZZONI e NIGRO, Milano 1982; INZITARI, *Le funzioni giuridiche del danaro nella società contemporanea*, in Riv. Dir. Civ. 1982, I, 693 e *La moneta*, in *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia* diretto da GALGANO, vol. VI, Padova 1983; IRTI, *Inflazione e rapporti tra privati*, in Giust. civ. 1981, II, 308; MAZZONI, *La funzione del danaro nei contratti di credito*, in *Credito e moneta* cit.; E. QUADRI, *Principio nominalistico e disciplina dei rapporti monetari*, Milano 1979; id., *Questioni giuridiche sull'inflazione*, Bari, 1981; id., *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Trattato di Diritto Privato* diretto da RESCIGNO, vol. 9°, Torino 1984. Sull'indicizzazione: CARBONETTI, *Clausole di indicizzazione*, in *Dizionari del diritto privato-Diritto civile*, a cura di IRTI, 1980; E. QUADRI, *Le clausole monetarie*, Milano 1981. Sull'ECU, CARBONETTI, voce "ECU", in Enc. Treccani Giuridica, in corso di stampa. Sulla tutela costituzionale del risparmio, anche sotto il profilo della rilevanza dei fenomeni monetari, MERUSI, *Rapporti economici-Art. 47 in Commentario alla Costituzione* a cura di BRANCA, Bologna-Roma 1980.









